



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 102760 O.R.

Del 26 MAR. 2020

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'08 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il successivo DPCM dell'11/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili sull'intero territorio nazionale*" con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020 e n° 5 del 13.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

RITENUTO necessario adottare, nel territorio comunale, misure di controllo sul rispetto delle norme di tutti i cittadini e passeggeri in ingresso o in transito con i mezzi di trasporto pubblici e privati extraurbani;

RITENUTO necessario abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani, provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in transito o in ingresso nel territorio comunale;

VISTO l'art 3, della sopradetta Ordinanza n 5 del 13/03/2020, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, il quale vieta l'adozione di provvedimenti sindacali diretti e fronteggiare l'emergenza in parola se non raccordati con coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite l'ANCI -Sicilia ovvero tramite il Dipartimento Regionale della Protezione civile;

SENTITO il Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

RITENUTO, per quanto sopra, dover abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in viaggio ;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6

VISTO il DPCM del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il DPCM dell'11/03/2020;

VISTE le Ordinanza n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19.03.2020 e la n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

Di abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in transito o in ingresso nel territorio comunale;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120(centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI -Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L. ed a tutte le aziende di trasporto sia pubbliche che private, all'ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Ignazio Abbate

